

PRONTUARIO DELLE INFRAZIONI IN TEMA DI COVID.19 aggiornato al D.L.26.11.2021 nr.172

IN VIGORE DAL 06.12.2021 NELLE ZONE BIANCHE

| BIANCA | GIALLA | ARANCIONE | ROSSA |
|---|---|---|---|
| <p>✓</p> <p>Il Green pass è obbligatorio per alberghi, spogliatoi, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale</p> <p>Il super Green pass è obbligatorio per spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche</p> | <p>✓</p> <p>Valgono le regole del Green pass e del super Green pass della zona bianca</p> <p>Torna la mascherina all'aperto</p> <p>I negozi restano senza limiti orari</p> <p>Le discoteche restano aperte</p> <p>I bar e i ristoranti non hanno limiti orari e di servizio</p> | <p>✓</p> <p>Alle attività possono accedere solo i detentori del super Green pass</p> <p>I bar e i ristoranti non hanno limiti orari e di servizio</p> <p>Le palestre, i centri sportivi e le piscine non chiudono</p> <p>I musi, teatri e le mostre restano aperte</p> <p>Le sale gioco e scommesse restano aperte</p> | <p>✗</p> <p>Restano le restrizioni del precedente decreto, con il divieto di spostamento, anche nel proprio Comune</p> <p>Ristoranti e bar chiusi, consentito solo l'asporto</p> <p>Didattica a distanza</p> <p>Discoteche chiuse</p> <p>✓</p> <p>Aperte solo le attività essenziali</p> <p>Il governo valuta di superare questo lockdown con l'utilizzo del Super Green pass</p> |

- IL GREEN PASS RAFFORZATO (SUPER GREEN PASS) è QUELLO GENERATO A SEGUITO DI VACCINAZIONE O GUARIGIONE ED È VALIDO ANCHE PER I SERVIZI PER CUI NECESSITA QUELLO BASE.
- IL GREEN PASS BASE è QUELLO GENERATO A SEGUITO DI UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO E NON È VALIDO PER I SERVIZI PER CUI NECESSITA IL POSSESSO DEL SUPER GREEN PASS.

| | DESCRIZIONE INFRAZIONE | NORMA VIOLATA | P.M.R. | PAGAMENTO ENTRO 5 GG. | AUTORITA' COMPETENTE SCRITTI DIFENSIVI | PROVENTI | NOTE |
|--|--|---|---|--|---|---|---|
| MANCATO POSSESSO D.P.I (MASCHERINA) | Non rispettava l'obbligo di avere con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) come disposto dall'art.1 comma 1 del DPCM del 02.03.2021, prorogato dal DL 23.07.2021 nr. 105. | ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr. 19, convertito in Legge 35/2020 | APPIEDATO 1° infrazione 400 € Recidiva 800 € | APPIEDATO 1° infrazione 280 € Recidiva 560 € | Prefetto <small>(indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale)</small> | Vedi nota 1 <small>(consegnare all'utente copia istruzioni)</small> | |
| | | | CON VEICOLO 1° infrazione 533,33 € Recidiva 1066,66 € | CON VEICOLO 1° infrazione 373,34 € Recidiva 746,68 € | | | |
| MANCATO USO D.P.I. (MASCHERINA) | Non rispettava l'obbligo previsto dall'art.1 comma 1 del DPCM del 02.03.2021 prorogato dal DL 23.07.2021 nr. 105, di indossare la mascherina (scegliere il caso) <ul style="list-style-type: none"> • nonostante si trovava in un luogo aperto che per le cui caratteristiche, ovvero per le circostanze di fatto, non garantiva in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi • Nonostante si trovava in un luogo chiuso diverso da un'abitazione privata. • A bordo di un mezzo di trasporto pubblico. (In tutti i casi specificare bene la circostanza) | ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr. 19, convertito in Legge 35/2020 | APPIEDATO 1° infrazione 400 € Recidiva 800 € | APPIEDATO 1° infrazione 280 € Recidiva 560 € | Prefetto <small>(indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale)</small> | Vedi nota 1 <small>(consegnare all'utente copia istruzioni)</small> | Sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai 6 anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che interagiscono con quest'ultimi. Non vi è l'obbligo di indossare la mascherina quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. |
| | | | CON VEICOLO 1° infrazione 533,33 € Recidiva 1066,66 € | CON VEICOLO 1° infrazione 373,34 € Recidiva 746,68 € | | | |

| | DESCRIZIONE INFRAZIONE | NORMA VIOLATA | P.M.R. | PAGAMENTO ENTRO 5 GG. | AUTORITA' COMPETENTE SCRITTI DIFENSIVI | PROVENTI | NOTE |
|--|--|--|--|---|---|--|---|
| MANCANZA DISTANZA SOCIALE | Non rispettava l'obbligo previsto dall'art. 1 comma 5 del DPCM del 02.03.2021, prorogato dal DL 23.07.2021 nr. 105., di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nella circostanza si intratteneva con altra persona senza rispettare detto obbligo. | ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr.. 19, convertito in Legge 35/2020 | APPIEDATO 1° infrazione 400 € Recidiva 800 € | APPIEDATO 1° infrazione 280 € Recidiva 560 € | Prefetto (indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale) | Vedi nota 1 (consegnare all'utente copia istruzioni) | Vanno sanzionati anche le altre persone che si intrattenevano con lui. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori al di sotto della distanza prevista. |
| | | | CON VEICOLO 1° infrazione 533,33 € Recidiva 1066,66 € | CON VEICOLO 1° infrazione 373,34 € Recidiva 746,68 € | | | |
| PERMANENZA DOMICILIARE CON FEBBRE SUPERIORE A 37,5° | Nonostante avesse febbre superiore a 37,5° non rispettava l'obbligo della permanenza domiciliare come previsto dall'art. 2 comma 2 del DPCM del 02.03.2021, prorogato dal DL 23.07.2021 nr. 105.. | ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr.. 19, convertito in Legge 35/2020 | APPIEDATO 1° infrazione 400 € Recidiva 800 € | APPIEDATO 1° infrazione 280 € Recidiva 560 € | Prefetto (indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale) | Vedi nota 1 (consegnare all'utente copia istruzioni) | |
| | | | CON VEICOLO 1° infrazione 533,33 € Recidiva 1066,66 € | CON VEICOLO 1° infrazione 373,34 € Recidiva 746,68 € | | | |

| | DESCRIZIONE INFRAZIONE | NORMA VIOLATA | P.M.R. | PAGAMENTO ENTRO 5 GG. | AUTORITA' COMPETENTE SCRITTI DIFENSIVI | PROVENTI | NOTE |
|--|---|---|---|--|---|--|--|
| PERSONA SOTTOPOSTA A QUARANTENA PERCHE DICHIARATA POSITIVA E POSTA IN ISOLAMENTO CON PROVEDI MENTO DEL SINDACO | Nonostante sia stato dichiarato positivo al COVID e sia stato posto in quarantena con ordinanza nr. emessa dal Sindaco di...il..., notificatagli in data.....non rispettava l'obbligo di permanenza presso il luogo dove era stato posto in isolamento | Art. 260 R.D. nr. 1265 del 27.07.1934, come modificato dal comma 7 del Dl.19/2020 convertito in Legge 35/2020. (Se si accerta la volontà e la consapevole intenzione di diffondere il contagio e ricorrono i presupposti (focolaio) in luogo della suindicata norma si contesta l'art. 438 C.P.o se colposa l'art. 452 C.P.) | Penale Compilare elezione di domicilio e nomina difensore Annotazione di servizio Se commesso con veicolo sequestrare lo stesso ai fini della confisca ex art. 213 CdS. | /////// | /////// | | E' consentito spostarsi solo previa autorizzazione dell'ASL. Si configura il reato quando è stato notificato il provvedimento di isolamento del Sindaco e non solo con la dichiarazione di positività, nel qual caso si contesta l'ipotesi successiva. Va segnalato l'evento all'ASL e condotto la persona al luogo dove era destinato all'isolamento a meno che il magistrato disponga diversamente |
| PERSONA SOTTOPOSTA A QUARANTENA MA NON POSITIVA/ OVVERO POSITIVA MA ANCORA NON POSTA IN ISOLAMENTO CON PROVEDI MENTO DEL SINDACO | Nonostante sia in quarantena fiduciaria in quanto venuto a contatto con persona positiva al COVID, <i>oppure</i> , positivo al COVID ma senza che gli sia ancora stato notificato il provvedimento di isolamento da parte del Sindaco lasciava il luogo che aveva indicato per trascorrere l'isolamento, senza comunicarlo all'ASL, in violazione dell'art.1 comma 7 del DL33/2020 convertito in Legge 74/2020. Ai sensi dell'art. 650 C.P. si intima di far immediato rientro al luogo indicato per la quarantena. | ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr.. 19, convertito in Legge 35/2020 | 1° infrazione 400 € Recidiva 800 € CON VEICOLO 1° infrazione 533,33 € Recidiva 1066,66 € | 1° infrazione 280 € Recidiva 560 € CON VEICOLO 1° infrazione 373,34 € Recidiva 746,68 € | Prefetto (indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale) | Vedi nota 1 (consegnare all'utente copia istruzioni) | Si configura il reato dell'ipotesi precedente nel caso gli sia stato notificato il provvedimento di isolamento da parte del Sindaco. |

| | DESCRIZIONE INFRAZIONE | NORMA VIOLATA | P.M.R. | PAGAMENTO ENTRO 5 GG. | AUTORITA' COMPETENTE SCRITTI DIFENSIVI | PROVENTI | NOTE |
|---|--|---|--|--|--|--|---|
| <p>MANCANZA SUPER GREEN PASS</p> <p>NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</p> <p>CLIENTE</p> <p>(valida dal 06.12.2021 al 15.01.2022)</p> | <p>Accedeva al ristorante / bar / pizzeria / pasticceria ecc. denominato....., sito in alla via....., ed usufruiva del servizio al tavolo al chiuso, nonostante non fosse titolare della certificazione verde di cui all'art. 9 comma 2 lett. a),b) o c- bis del DL. 52/2021 convertito in L. 87/2021, come modificato dal DL 172/2021, violando le disposizioni dell'art. 6 del DL 172/2021.</p> <p>Ai sensi dell'art. 650 C.P., allo scopo di ridurre l'esposizione al rischio di contagio e di non proseguire nell'attività illecita, si intima di lasciare il locale.</p> | <p>ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr.. 19, convertito in Legge 35/2020</p> | <p>1° infrazione 400 €</p> <p>Recidiva 800 €</p> | <p>1° infrazione 280 €</p> <p>Recidiva 560 €</p> | <p>Prefetto (indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale)</p> | <p>Vedi nota 1 (consegnare all'utente copia istruzioni)</p> | <p>Vedi nota nr. 7 in fondo al prontuario.</p> <p>La disposizione si applica solo per il servizio al chiuso ed al tavolo, in quanto per la consumazione al banco, così come per l'accesso ai servizi igienici non è previsto alcun green pass. Sono esclusi i servizi di ristorazione all'interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è previsto il possesso del green pass base.</p> <p>La disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni ed a quelli esenti dalla campagna vaccinale.</p> <p>Con separato verbale si contesta la specifica violazione al titolare / gestore dell'attività per aver omesso il controllo, vedi caso in seguito.</p> |

| | DESCRIZIONE INFRAZIONE | NORMA VIOLATA | P.M.R. | PAGAMENTO ENTRO 5 GG. | AUTORITA' COMPETENTE SCRITTI DIFENSIVI | PROVENTI | NOTE |
|--|--|---|---|---|---|--|---|
| MANCANZA SUPER GREEP PASS altre attività CLIENTE (valida dal 06.12.2021 al 15.01.2022) | <p>Accedeva / partecipava a (scegliere il caso) a discoteca, cinema, teatro, festa, cerimonia pubblica, concerto, stadio, sala giochi, sala scommesse (<i>identificare correttamente l'attività commerciale e la sua sede</i>), nonostante non fosse titolare della certificazione verde di cui all'art. 9 comma 2 lett. a),b) o c- bis del DL. 52/2021 convertito in L. 87/2021, come modificato dal DL 172/2021, violando le disposizioni dell'art. 6 del DL 172/2021.</p> <p>Ai sensi dell'art. 650 C.P., allo scopo di ridurre l'esposizione al rischio di contagio e di non proseguire nell'attività illecita, si intima di lasciare il locale.</p> | | | | | | <p>La disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni ed a quelli esenti dalla campagna vaccinale.</p> <p>Con separato verbale si contesta la specifica violazione al titolare / gestore dell'attività per aver omesso il controllo, vedi caso in seguito.</p> |
| MANCANZA GREEN PASS BASE NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI CLIENTE | <p>Sebbene vietato dall'art. 9 bis del DL52/2021, convertito in L. 87/2021, come modificato dal DL 172/2021 accedeva / partecipava (<i>scegliere caso</i>) nell' albergo, piscina, palestra, ecc (<i>vedi note a lato</i>) (<i>identificare correttamente l'attività e la sua sede</i>), senza essere titolare della certificazione verde prevista dall'art. 9 comma 2 del suindicato D.L..52/2021.</p> <p>Ai sensi dell'art. 650 C.P., allo scopo di ridurre l'esposizione al rischio di contagio e di non proseguire nell'attività illecita, si intima di lasciare il locale.</p> | ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr.. 19, convertito in Legge 35/2020 | 1° infrazione 400 € Recidiva 800 € | 1° infrazione 280 € Recidiva 560 € | Prefetto (indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale) | Vedi nota 1 (consegnare all'utente copia istruzioni) | <p>Il titolare del super green pass può usufruire anche dei servizi per il quale è previsto il green pass base.</p> <p>Il green pass base è necessario per accedere nelle palestre, piscine, spogliatoi, circoli sportivi al chiuso, impianti sciistici, aerei, treni ad alta velocità, treni intercity, alberghi.</p> <p>Con separato verbale si contesta la specifica violazione al titolare / gestore dell'attività per aver omesso il controllo, vedi caso in seguito.</p> <p>La disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni ed a quelli esenti dalla campagna vaccinale.</p> |

| | DESCRIZIONE INFRAZIONE | NORMA VIOLATA | P.M.R. | PAGAMENTO ENTRO 5 GG. | AUTORITA' COMPETENTE SCRITTI DIFENSIVI | PROVENTI | NOTE |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
| TITOLARE ESERCIZIO COMMERCIALE CHE NON CONTROLLA GREN PASS | <p>Quale titolare/gestore/organizzatore dell'attività/servizio (<i>scegliere il caso</i>) Ristorazione/bar (<i>solo per il servizio al tavolo al chiuso</i>), albergo, spettacolo aperto al pubblico, competizione sportiva, sala da ballo, discoteca, piscina, palestra, feste civili o religiose, sale giochi, sale scommesse, ometteva la verifica imposta dall'art. 9 bis comma 4 del DL52/2021 conv. in L. 87/2021, come modificato dal DL 172/2021 e consentiva l'accesso a (<i>identificare cliente</i>), che non era munito di idonea certificazione verde di cui all'art. 9 del citato DL 52/2021. (<i>specificare bene la circostanza</i>) La violazione consegue al verbale nr.... redatto a carico di..... <i>Specificare per bene la denominazione dell'attività commerciale, comprensiva di P.I., dati da prendere dalla licenza.</i></p> | ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr.. 19, convertito in Legge 35/2020 | <p>1° infrazione 400 €</p> <p>Recidiva 800 €</p> | <p>1° infrazione 280 €</p> <p>Recidiva 560 €</p> | <p>Prefetto (indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale)</p> | <p>Vedi nota 1 (consegnare all'utente copia istruzioni)</p> | <p>Non si applica la chiusura provvisoria dell'attività per gg. 5. La sanzione accessoria della chiusura dell'attività si applica solo alla terza violazione, dopo due violazioni commesse in giorni diversi, pertanto sarà cura dell'Ufficio segnalare l'evento alla Prefettura. La violazione va contestata al gestore o titolare, non alla persona incaricata al controllo. Nel caso sia stato consentito l'accesso a più persone prive di idoneo green pass si contestano tante violazioni per quante persone ne sono prive. Vedi note casi precedenti, relative al green pass</p> |
| MANCANZA DI GREN PASS SU MEZZI DI TRASPORTI | <p>Nonostante vietato dall'art. 9 quater del DL 52/2021 convertito in L. 87/2021, come modificato dal DL 172/2021 usufruiva del servizio di trasporto da a, effettuato dalla ditta..... con il (<i>scegliere il caso</i>) il treno di tipo interregionale, intercity, intercity notte, alta velocità; autobus di linea, autobus a NCC, autobus per trasporto pubblico locale, senza essere munito della certificazione verde di cui all'art. 9 del citato DL 52/2021. Ai sensi dell'art. 650 C.P., allo scopo di ridurre l'esposizione al rischio di contagio e di non proseguire nell'attività illecita, si intima di lasciare il mezzo di trasporto.</p> | ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr.. 19, convertito in Legge 35/2020 | <p>1° infrazione 533,33 €</p> <p>Recidiva 1066,66 €</p> | <p>1° infrazione 373,34 €</p> <p>Recidiva 746,68 €</p> | <p>Prefetto (indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale)</p> | <p>Vedi nota 1 (consegnare all'utente copia istruzioni)</p> | <p>Per l'accesso ai mezzi di trasporto è necessario il possesso del green pass base. Con separato verbale si contesta la specifica violazione al titolare / gestore dell'attività per aver omesso il controllo, vedi caso in seguito.</p> |

| | DESCRIZIONE INFRAZIONE | NORMA VIOLATA | P.M.R. | PAGAMENTO ENTRO 5 GG. | AUTORITA' COMPETENTE SCRITTI DIFENSIVI | PROVENTI | NOTE |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| GESTORE SERVIZIO DI TRASPORTO CHE NON CONTROLLA GREEN PASS. | Quale persona delegata dal vettore (<i>indicare correttamente la ditta</i>) ometteva la verifica imposta dall'art. 9 quater comma 3 del DL 52/2021 conv. in L. 87/2021, come modificato dal DL 172/2021 e consentiva l'accesso al servizio di trasporto effettuato con l'autobus (<i>indicare il mezzo di trasporto comprensivo di targa</i>), che non era munito di idonea certificazione verde di cui all'art. 9 del citato DL 52/2021. (<i>specificare bene la circostanza</i>) | ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr.. 19, convertito in Legge 35/2020 | 1° infrazione 533,33 € Recidiva 1066,66 € | 1° infrazione 373,34 € Recidiva 746,68 € | Prefetto (indicare quello competente per territorio) (campo 6 C del verbale) | Vedi nota 1 (consegnare all'utente copia istruzioni) | Nel caso sia stato consentito l'accesso a più persone prive di idoneo green pass si contestano tante violazioni per quante persone ne sono prive. Vedi note casi precedenti, relative al green pass. Per il trasporto pubblico locale sono consentiti controlli a campione, pertanto non ricorre la presente ipotesi |

1) Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario sul capo XIV, capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'Interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario, con IBAN IT12A0100003245350014356006, intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Nella causale del bonifico andrà indicato il numero del verbale e la provincia di accertamento della violazione. In alternativa tramite modello F23 di cui andrà consegnato fac-simile all'utente.

2) Per gli stranieri non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 CDS, pertanto il verbale non va pagato su strada.

3) Nel caso la violazione sia commessa con l'utilizzo di un veicolo ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81 è obbligato in solido con l'autore della violazione il proprietario o l'usufruttuario del veicolo stesso.

4) Si configura la reiterazione (seconda violazione) quando il verbale relativo alla prima violazione sia stato definito senza pagamento della sanzione. Non ricorre invece quando non sia ancora trascorso il termine per il pagamento o quando sia stato pagato nei termini o quando sia pendente il ricorso.

5) Spostamento con auto privata (si riporta la risposta data dal Governo sul proprio sito)

Posso usare l'automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

6) Concetto di residenza, domicilio ed abitazione data dal Governo a cui bisogna far riferimento per la corretta applicazione della norma:

- **Residenza**
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- **Domicilio**
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- **Abitazione**
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l'abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l'anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l'esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

7) DEFINIZIONE GREEN PASS SECONDO L'ART. 9 DEL D.L. 52/2021

Lett.A - avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

Lett. B - avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

Lett.C - effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Lett. C bis - avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

A cura Sov. C. Nunzio CORONA - Sezione Polizia Stradale Benevento.